

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE



REGIONALRAT
DER AUTONOMEN REGION
TRENTINO-SÜDTIROL

DECRETO DEL DIRIGENTE SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art. 50 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, del servizio di resocontazione integrale, nella lingua italiana e tedesca, delle sedute del Consiglio regionale, di quelle delle Commissioni legislative e degli altri organi consiliari, ove richiesto; Impegno di spesa euro 3.367,20 sull'esercizio finanziario 2024 ed euro 7.027,20 sull'esercizio finanziario 2025. CIG B3259E33D4

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 370 del 31 luglio 2018 e s.m. che all'art. 38 prevede l'applicazione della normativa della Provincia autonoma di Trento in materia di lavori pubblici, trasparenza degli appalti, attività contrattuale e amministrazione dei propri beni, di cui alle leggi provinciali n. 23 del 16 luglio 1990 e n. 26 del 10 settembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall'art. 2 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 2 che ne prevede l'applicazione anche per le attività della Regione Trentino-Alto Adige;

visto l'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 2, ove è previsto che *“La Regione applica nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture l'ordinamento della Provincia autonoma di Trento in materia di contratti pubblici, come attualmente definito all'articolo 1 comma 2 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e come eventualmente e successivamente modificato ed integrato”*;

vista la legge della Provincia Autonoma di Trento 9 marzo 2016, n. 2 (Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici);

vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, recante *“Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”* e il relativo regolamento di attuazione, Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.;

considerata la legge provinciale n. 23 del 1990, che all'articolo 21, comma 4 prevede che [...] *fino alla soglia prevista dalla normativa statale, il contratto di servizio può essere concluso mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei”* e considerato l'art. 50 del d.lgs. n. 36/2023, che alla sua lett. b) prevede *“l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*;

visto il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 24 marzo 2022, n. 15 e s.m., relativa all'approvazione del Regolamento per la struttura organizzativa del Consiglio regionale;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 16 maggio 2022, n. 21, recante *“Determinazioni in merito all'assegnazione delle risorse stanziare nel bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale”*;

dato atto che è in prossima scadenza l'appalto avente ad oggetto il servizio di resocontazione delle sedute del Consiglio regionale e che tale attività è disposta dall'articolo 44 del proprio Regolamento interno, il quale prevede che *“di ogni seduta pubblica viene redatto, pubblicato e distribuito a tutti i Consiglieri, entro sessanta giorni dalla data della seduta, il resoconto stenografico”*;

considerato pertanto l'onere del Consiglio regionale di resocontare le prossime sedute del Consiglio regionale, in lingua italiana e tedesca, nonché, ove richiesto, di quelle delle Commissioni legislative e degli altri organi consiliari al fine di adempiere ai propri obblighi di verbalizzazione e documentazione dell'attività istituzionale;

considerato che la ricognizione interna sulla disponibilità di dipendenti del Consiglio regionale aventi titolo per lo svolgimento del servizio in oggetto, alla data del 25 gennaio 2024, ha dato esito negativo;

dato atto quindi della necessità di appaltare, in tempi rapidi, il servizio di cui sopra ad un nuovo soggetto, anche al fine di favorire la rotazione tra gli operatori economici e che, dopo un'attenta indagine di mercato, si è individuata, la ditta COVEL GROUP S.R.L., P.IVA 01763990767, con sede a Potenza (PZ), via Pienza 78, con una buona esperienza maturata nel settore della trascrizione delle sedute di altri Consigli regionali e comunali;

dato atto che, tramite la piattaforma degli acquisti pubblici della Provincia autonoma di Trento - CONTRACTA, il Consiglio ha inviato la richiesta di offerta alla società sopra menzionata per la realizzazione del servizio di resocontazione delle sedute del Consiglio regionale, in lingua italiana e tedesca, nonché di quelle delle Commissioni legislative e degli altri organi consiliari, secondo le indicazioni tecniche allegate alla richiesta di presentazione dell'offerta;

tenuto conto che alla società sopra indicata si è richiesto di formulare un'offerta oraria e un'offerta complessiva su un totale stimato di 142 ore di attività da svolgersi nell'arco di un anno a partire dalla data di stipula del contratto;

dato atto che il Consiglio si riserva la facoltà di prorogare il servizio fino ad ulteriori due anni secondo quanto previsto nel capitolato speciale allegato al presente atto per un numero stimato fino a 284 ore;

considerato che, tenendo conto dell'opzione di proroga citata e dell'eventualità di aumentare o diminuire le prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 9 e di quanto disposto dall'art. 5, comma 6 dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, il valore complessivo stimato dell'appalto ammonta ad euro 30.672,00;

vista l'offerta presentata dalla ditta COVEL GROUP S.R.L, su CONTRACTA entro il termine previsto del 23 settembre 2024, che presenta un prezzo orario pari a euro 60,00 (oltre ad I.V.A.) e un prezzo complessivo per l'erogazione del sopra citato servizio, su un totale stimato di 142 ore di attività da svolgersi nell'arco di un anno a partire dalla data di stipula del contratto, per complessivi euro 8.520,00 (IVA esclusa);

dato atto che l'operatore economico è di comprovata serietà professionale ed ha presentato la dichiarazione sostitutiva inerente alla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la stipulazione del contratto di appalto.

preso atto che si ritiene il prezzo congruo e conveniente per l'Ente in relazione alla media dei prezzi praticati sul mercato;

dato atto che la descrizione dettagliata dell'attività, la durata e tutte le altre prescrizioni sono contenute nell'allegato capitolato speciale;

dato atto inoltre che:

- non si ritiene di applicare l'art. 32 della legge provinciale n. 2/2016 in materia di clausole sociali, in considerazione del fatto che il servizio deve essere effettuato da remoto;
- si è ritenuto di non suddividere l'appalto in lotti in ragione dell'omogeneità e complessità del servizio oggetto di appalto che avrebbe reso antieconomico e non efficiente l'esecuzione dello stesso;

preso atto che il contratto sarà perfezionato tramite la piattaforma CONTRACTA, nelle forme d'uso commerciale, così come previsto dall'art. 15 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;

preso atto che, ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'Allegato I.4 al D.Lgs. n. 36/2023, il presente affidamento, essendo inferiore ai 40.000,00 euro, è esente dall'imposta sul bollo;

ritenuto di esonerare l'operatore economico dalla costituzione della garanzia tenuto conto dell'importo molto contenuto della stessa che non sarebbe proporzionato all'utilità che potrebbe trarne l'Amministrazione rivelandosi un onere privo di effettiva efficacia.

atteso che i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall'operatore economico, in ordine all'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023 verranno svolti a campione ai sensi dell'art. 52 c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e come previsto dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 2 agosto 2024, n. 36;

verificato il documento unico di regolarità contributiva (DURC);

tenuto conto che alla spesa complessiva pari ad euro 10.394,40 (IVA inclusa), derivante dall'adozione del presente provvedimento, si farà fronte, in relazione all'esigibilità della spesa, mediante impegno sul capitolo 510 del piano finanziario U.1.03.02.13.999 dello stato di previsione della spesa, come di seguito indicato:

- euro 3.367,20 sull'esercizio finanziario 2024; (considerando una media di 46 ore di attività prestata nel 2024);
- euro 7.027,20 sull'esercizio finanziario 2025; (considerando una media di 96 ore di attività prestata nel 2025);

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

visto il bilancio finanziario gestionale per gli anni 2024-2025-2026, approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 47 del 20 settembre 2023, e la sua variazione approvata dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 33 del 2 agosto 2024;

accertata la disponibilità dei fondi sul capitolo 510 per gli esercizi finanziari 2024 e 2025;

d e c r e t a

1. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, alla ditta COVEL GROUP S.R.L., P.IVA 01763990767, con sede a 85100 Potenza (PZ), via Pienza 78, l'appalto per il servizio di resocontazione integrale, nella lingua italiana e tedesca, delle sedute del Consiglio regionale, delle Commissioni legislative e degli altri organi consiliari, ove richiesto, al prezzo orario di 60,00 euro + IVA e al prezzo complessivo pari ad euro 8.520,00 + IVA (calcolato su un monte ore annuo stimato di 142), alle condizioni stabilite nel capitolato speciale allegato al presente atto e nel contratto caricato sulla piattaforma CONTRACTA;
2. di dare atto che il servizio di cui al punto 1. ha durata di un anno dalla data di stipula del contratto, nel cui ambito temporale sono stimate n. 142 ore di attività;
3. di dare atto che il Consiglio regionale si riserva la facoltà di prorogare il servizio fino ad ulteriori due anni secondo quanto previsto nel capitolato speciale allegato al presente atto per un numero di ore di attività stimato fino a 284;
4. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, la spesa complessiva pari ad euro 10.394,40 (I.V.A. 22% compresa), per lo svolgimento del servizio di cui al punto 1.;
5. di riservarsi di autorizzare con atto separato la spesa relativa ad eventuali opzioni di proroga del contratto;
6. di dare atto che le attività e la tempistica di esecuzione sono descritte nelle premesse del presente provvedimento e, nel dettaglio, sono contenute nel capitolato speciale, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
7. di impegnare la spesa di cui al punto 4., sul capitolo 510 del piano finanziario U.1.03.02.13.999 dello stato di previsione della spesa, tenuto conto dell'esigibilità della spesa, come di seguito indicato:
 - euro 3.367,20 sull'esercizio finanziario 2024;
 - euro 7.027,20 sull'esercizio finanziario 2025;
8. di dare atto che il contratto con la ditta COVEL GROUP S.R.L., P.IVA 01763990767, con sede a 85100 Potenza (PZ), via Pienza 78, avverrà in forma di scambio di corrispondenza tramite la piattaforma, ai sensi dell'art. 15, comma 3 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. e dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023;
9. di procedere alla liquidazione ed al pagamento del servizio su presentazione di idonea documentazione contabile, previa attestazione di regolare esecuzione rilasciata dall'ufficio competente;
10. di dare atto che nel sito internet del Consiglio regionale, nell'apposita sezione "*Amministrazione trasparente*", si provvederà alla pubblicazione di quanto disposto dalla normativa in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della pubblica amministrazione di cui in particolare alla legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, alla legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10, nonché al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33."

Ai sensi dell'art. 120 comma 1 e 5 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 "*Codice del processo amministrativo*", il presente provvedimento è impugnabile unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. di Trento nel termine di 30 giorni decorrente dalla conoscenza dello stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
- dott. Jürgen Rella -
(firmato digitalmente)



Firmato digitalmente da:
Rella Juergen
Firmato il 24/09/2024 13:29
Seriale Certificato: 2931680
Valido dal 10/11/2023 al 10/11/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Visto di regolarità contabile attestante esclusivamente la copertura finanziaria sul capitolo indicato nel presente decreto, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 31 luglio 2018, n. 370 e s.m.

LA DIRETTRICE REGGENTE
DELL'UFFICIO BILANCIO E APPALTI
- dott.ssa Cristina Zambaldi -
(firmato digitalmente)

CZ/ma



Firmato digitalmente da:
Zambaldi Cristina
Firmato il 24/09/2024 14:54
Seriale Certificato: 2683827
Valido dal 18/08/2023 al 18/08/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

CAPITOLATO SPECIALE

PER

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DI:

resocontazione integrale, nella lingua italiana e tedesca, delle sedute del Consiglio regionale Trentino-Alto Adige, nonché di quelle delle Commissioni legislative e degli altri organi consiliari ove richiesto

- PARTE AMMINISTRATIVA -

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto.....	4
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività	4
Art. 3 – Obblighi a carico dell'Operatore economico.....	6
Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante.....	6
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi	7
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto	8
Art. 7 – Durata del contratto	8
Art. 8 – Importo del contratto.....	9
Art. 8 bis – Revisione dei prezzi	10
Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto	10
Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto	10
Art. 10 bis – Anticipazione del prezzo.....	11
Art. 10 ter – Esecuzione del contratto	11
Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto	11
Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità.....	11
Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso	11
Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto	12
Art. 15 – Vicende soggettive dell'Operatore economico	13
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.....	13
Art. 17 – Subappalto	13
Art. 17 bis/ter – Pagamento diretto dei subcontraenti.....	14
Art. 18 – Tutela dei lavoratori	14
Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto	14
Art. 20 – Sicurezza.....	15
Art. 21 – Elezione di domicilio dell'Operatore economico	15
Art. 22 – Proprietà dei prodotti	15
Art. 23 – Trattamento dei dati personali.....	15
Art. 24 – Garanzia definitiva	16
Art. 25 – Penali	17
Art. 25 ter – Clausola di forza maggiore	17
Art. 26 – Risoluzione del contratto.....	19
Art. 27 – Recesso	19

Art. 28 – Definizione delle controversie (in assenza del CCT)	19
Art. 29 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	19
Art. 30 – Spese contrattuali	21
Art. 31 – Disposizioni anticorruzione	22
Art. 32 – Norma di chiusura.....	22

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. Le prestazioni, oggetto d'appalto, soddisfano l'esigenza del Consiglio regionale Trentino-Alto Adige di ottenere in modo veloce e professionale la trascrizione delle sedute del Consiglio regionale Trentino-Alto Adige (di seguito Consiglio regionale) in lingua italiana e tedesca, nonché di quelle delle Commissioni legislative e degli altri organi consiliari ove richiesto, al fine di adempiere ai propri obblighi di verbalizzazione e documentazione dell'attività istituzionale, come previsto dall'articolo 44 del proprio Regolamento interno dove si prevede che *"di ogni seduta pubblica viene redatto, pubblicato e distribuito a tutti i Consiglieri, entro sessanta giorni dalla data della seduta, il resoconto stenografico"*.

2. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di resocontazione integrale, nella lingua italiana e tedesca:

- a) ordinariamente, di tutte le adunanze dell'assemblea del Consiglio regionale;
- b) in via straordinaria, di determinate adunanze di Commissioni consiliari e degli altri organi consiliari ove richiesto.

3. La stesura del resoconto dovrà essere eseguita con la massima professionalità e precisione, con caratteristiche d'integralità e di fedeltà. Inoltre, attraverso un trattamento sapiente e discreto, il testo scritto sarà ineccepibile anche sotto il profilo letterario; si richiama comunque alla particolarità del servizio richiesto poiché le sedute sono svolte nelle due lingue ufficiali, italiano e tedesco;

4. L'appalto non è suddiviso in lotti.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Il servizio di cui all'art. 1 deve essere svolto dall'operatore economico in lingua italiana e tedesca, con risorse umane e strumentali e con conoscenze linguistiche adeguate, secondo le prescrizioni fornite dal Consiglio regionale e con le modalità di seguito precisate:

- i. per effettuare la trascrizione delle sedute del Consiglio regionale, la ditta affidataria deve avvalersi del live streaming pubblicato sul sito del Consiglio regionale all'indirizzo: <https://stream.consiglio.regione.taa.it/it/>; nel caso di problemi tecnici che si dovessero manifestare durante il live, il Consiglio regionale metterà a disposizione dell'operatore economico, nella giornata successiva alla seduta svolta, il file audio nei formati più comuni (MP3, WAV ecc.). Si fa presente inoltre che, dalla giornata successiva alla seduta svolta, sul sito internet del Consiglio regionale all'indirizzo sopra riportato è possibile visualizzare on demand le sedute svolte;
- ii. per effettuare la trascrizione delle sedute delle Commissioni legislative e degli altri organi consiliari, la ditta affidataria deve avvalersi dei file audio (in lingua originale) che il Consiglio regionale mette a sua disposizione nei formati più comuni (MP3, WAV ecc.), di norma nella

giornata successiva alla seduta svolta;

- iii. CONTENUTO DEL RESOCONTO: oltre alla resocontazione della seduta, la ditta affidataria dovrà inserire anche tutte quelle parti necessarie al completamento della stessa, secondo quanto previsto e desunto dal facsimile denominato "*Facsimile resoconto stenografico*" allegato al contratto, che verranno forniti dal Consiglio regionale o che saranno reperibili dalle registrazioni audio ovvero sul sito del Consiglio regionale. A titolo esemplificativo si riportano di seguito alcuni contenuti:
- l'indice degli argomenti trattati (reperibile dal processo verbale, che viene fornito dal Consiglio regionale in una giornata concordata, successiva alla seduta);
 - l'indice degli oratori intervenuti nella seduta;
 - le comunicazioni date in aula dal Presidente;
 - l'elenco delle interrogazioni a cui è stata data risposta con il collegamento ipertestuale alla sezione delle interrogazioni pubblicate sul sito istituzionale del Consiglio;
 - le relazioni ai disegni di legge nelle due lingue tedesco – italiano;
 - l'elenco dei Consiglieri assenti comunicati dal Presidente ad inizio seduta, reperibili dal processo verbale, come presenti sul citato modello denominato "*Facsimile resoconto stenografico*";
- iv. sarà carico del Consiglio regionale fornire, nei tempi concordati, il materiale necessario al completamento del resoconto, non reperibile attraverso la registrazione audio;
- v. il resoconto integrale della seduta con il relativo indice in una prima stesura, denominata "*versione provvisoria*", redatta nel formato MS/DOCX, dovrà essere spedito entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla seduta, mediante posta elettronica all'indirizzo che sarà fornito dal Consiglio.
- vi. il Consiglio regionale provvede a segnalare le eventuali correzioni necessarie entro 30 (trenta) giorni dalla consegna della "*versione provvisoria*";
- vii. successivamente l'operatore economico apporta le eventuali modifiche migliorative richieste dal Consiglio regionale e riconsegna il resoconto pronto per la stampa nella "*versione definitiva*" entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla presa in consegna. Tutto lo scambio della documentazione avverrà sempre mediante l'utilizzo della posta elettronica;
- viii. la "*versione definitiva*" del resoconto che l'operatore economico dovrà predisporre, redatta nel formato MS/DOCX, dovrà rispecchiare il citato modello allegato al contratto denominato "*Facsimile resoconto stenografico*";
- ix. la ditta affidataria garantisce, in ogni fase del lavoro, la massima riservatezza del materiale e l'accesso alle informazioni e alla documentazione unicamente al proprio personale debitamente autorizzato anche sotto il profilo del trattamento dei dati nonché al personale autorizzato del Consiglio regionale;
- x. decorsi 35 (trentacinque) giorni dalla consegna della prima stesura del resoconto ("*versione provvisoria*"), l'operatore economico ha facoltà di fatturare l'intera prestazione qualora la consegna del resoconto inte-

- grale pronto per la stampa ("*versione definitiva*") non sia ancora avvenuta per motivi a sé non imputabili;
- xi. per sopraggiunte necessità tecniche legate alla pubblicazione dei documenti su internet, il Consiglio regionale si riserva la facoltà di richiedere eventuali modifiche alle modalità tecniche di redazione dei testi dei resoconti.
 - xii. dal giorno successivo alla seduta del Consiglio regionale e, per le Commissioni legislative e gli altri organi consiliari, dal giorno successivo alla messa a disposizione del file audio delle sedute, il Consiglio regionale ha la facoltà di richiedere anticipi di un intervento o di parte di una seduta: i termini per la consegna di questi ultimi (generalmente entro le 24/48 ore) saranno comunque concordati di volta in volta in base alla lunghezza degli interventi e all'urgenza richiesta. I termini per la consegna decorrono dal momento della richiesta, da effettuare tramite l'invio di posta elettronica certificata, la consegna avverrà sempre per via telematica. Nel caso di richieste di più anticipi, gli stessi saranno elaborati uno per volta. La trascrizione riporterà in maniera intellegibile gli interventi degli oratori;

2. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato e di ogni altra prescrizione derivante da altri atti connessi alla procedura.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'Operatore economico

1. L'Operatore economico, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.

2. La stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

4. L'Operatore economico è tenuto a eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale.

Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante

1. Il Consiglio regionale provvede a fornire all'operatore economico tutte le informazioni e i dati utili nei tempi concordati;

2. Il Consiglio regionale comunica annualmente all'operatore economico il calendario delle sedute consiliari e delle Commissioni legislative, che sarà pubblicato anche sul sito istituzionale del Consiglio.

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";

b) il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;

c) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

d) la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

e) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

f) la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

g) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";

h) le norme del codice civile.

i) la legge regionale 22 luglio 2002, n. 2 "Disposizioni per l'assestamento del

bilancio di previsione della Regione Trentino-Alto Adige (legge finanziaria) (B.U. 30 luglio 2002, n. 32)“

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile e in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

2 bis. In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti contrattuali e in quelli di gara, prevalgono quelle inserite nel bando o nell'avviso di gara.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

4. Ove ricorra la necessità di interpretare clausole contrattuali si opera avendo riguardo alle finalità e ai risultati perseguiti con l'iniziativa contrattuale, considerando altresì l'applicazione dei principi previsti dal D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

a.1) il Capitolato speciale d'appalto e le "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati" (qualora ricorra l'obbligo della nomina dell'Operatore economico a responsabile del trattamento dati);

a.2) l'offerta economica dell'Operatore economico (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali);

a.3) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;

a.4 bis) in caso di avvalimento o contratto di rete, il relativo contratto;

a.5) in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di offerta, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023;

2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 7 – Durata del contratto

1. Il servizio ha durata di un anno dalla data di stipula del contratto;

2. In conformità a quanto previsto dall'art. 50, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, intervenuta l'aggiudicazione valida ed efficace, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto per motivate ragioni. È sempre possibile l'esecuzione d'urgenza nei casi previsti dal comma 9 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023; nel caso di mancata stipulazione l'Operatore economico ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

3. In conformità all'art. 120, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di attivare, alla scadenza di cui al comma 1., l'opzione di proroga per una durata fino a 2 anni, per un importo stimato in sede di affidamento di euro 8.520,00 per ciascun anno successivo all'anno di affidamento al netto dell'I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze e al netto dell'eventuale ribasso offerto. La stazione appaltante esercita tale opzione informando l'Operatore economico mediante posta elettronica certificata almeno 1 mese prima della scadenza del contratto originario. L'Operatore economico è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto oppure alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

4. In conformità all'art. 120, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'Operatore economico qualora l'interruzione delle prestazioni determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi l'Operatore economico è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto. La stazione appaltante esercita tale opzione informando l'Operatore economico mediante posta elettronica certificata.

Art. 8 – Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto e dei suoi allegati si intende offerto dall'Operatore economico in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, tenuto conto di quanto previsto nelle presenti informazioni tecniche e nel contratto.

2. Il corrispettivo orario offerto dall'operatore economico dovrà essere rapportato all'effettiva durata del parlato di ogni seduta. Per il computo della durata della prestazione si deve fare riferimento all'effettivo orario di apertura e di chiusura dei lavori consiliari e/o dei lavori delle Commissioni legislative e degli altri organi consiliari, così come risultante dal processo verbale della seduta. Eventuali periodi di sospensione dei lavori non sono computati nella durata della prestazione. È comunque compito del Consiglio regionale fornire nei giorni successivi le sedute, un resoconto dei tempi del parlato e della durata delle pause.

3. L'orario abituale delle sedute consiliari è dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30; eccezionalmente si potranno verificare sedute con orari oltre a quello prestabilito.

4. Ai sensi dell'art. 120, comma 9 e di quanto disposto dall'art. 5, comma 6 dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di imporre all'Operatore economico, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Operatore economico non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 8 bis – Revisione dei prezzi

1. Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione in aumento o in diminuzione del costo del servizio superiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80 % (ottanta per cento) della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera principale.

2. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT - FOI.

Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del progetto (RUP), nei limiti delle proprie competenze professionali e di quanto previsto dalla vigente normativa, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il RUP, dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'Operatore economico tutte le istruzioni e direttive necessarie secondo quanto previsto dal Capo II dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. L'Operatore economico è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

3. Qualora l'Operatore economico non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'Operatore economico.

4. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il RUP provvede a dare le necessarie istruzioni per iscritto.

5. Nel caso l'Operatore economico intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'Operatore economico è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 10 bis – Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell'art. 33 del Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 si dà atto che l'oggetto dell'appalto rientra nelle fattispecie escluse e pertanto non è possibile l'anticipazione del prezzo.

Art. 10 ter – Esecuzione del contratto

1. Per la disciplina dell'esecuzione del contratto si dà atto dell'applicazione del Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. Il pagamento del corrispettivo è disposto a seguito della consegna dei resoconti integrali pronti per la stampa ("versione definitiva"), previa attestazione di regolare esecuzione rilasciata dall'Ufficio competente del Consiglio regionale e dovrà essere intestata al Consiglio regionale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol, Piazza Dante 16 – 38123 TRENTO, codice univoco ufficio UFCFTH e dovrà essere inviata per il pagamento all'indirizzo di posta certificata: consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it che liquiderà il pagamento tramite bonifico bancario entro 30 (giorni) dal ricevimento della fattura, salvo ritardi giustificati da particolari verifiche richieste dalla normativa vigente.

2. Decorsi 35 (trentacinque) giorni dalla consegna della prima stesura del resoconto ("versione provvisoria"), la ditta affidataria ha facoltà di fatturare l'intera prestazione qualora la consegna del resoconto integrale pronto per la stampa ("versione definitiva") non sia ancora avvenuta per motivi a sé non imputabili;

2 bis. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo all'Operatore economico, in fase esecutiva del contratto, trova applicazione quanto stabilito dall'art. 33 della L.p. 2/2016 in materia di correntezza retributiva, dal relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa.

3. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

4. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Operatore economico o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

5. In ogni caso, in conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione emesso o confermato dal RUP, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

6. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma, il responsabile del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Operatore economico, a provvedere entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Operatore economico ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

7. La stazione appaltante procede ai sensi dell'art. 125, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'Operatore economico per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione emesso o confermato dal RUP attestante la regolare esecuzione. L'Operatore economico può chiedere il pagamento del saldo nelle more del certificato rilasciando la garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023.

8. Una volta emesso il certificato di regolare esecuzione il RUP rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni, il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'Operatore economico.

9. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione emesso o confermato dal RUP.

10. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione emesso o confermato dal RUP il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.

11. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Operatore economico, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Operatore economico è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 28.

3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 – Vicende soggettive dell'Operatore economico

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Operatore economico, di cui agli articoli 120, comma 2, lett.d), n. 2) e 124 del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. La modificazione in parola non altera la struttura del contratto.

2. Trovano applicazione i commi 17 e 18 dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Ai sensi dell'art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Operatore economico di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 17 – Subappalto

1. Per la disciplina del subappalto si applica l'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, previa preventiva richiesta in sede di offerta e idonea qualificazione; in tema di requisiti di ordine generale e speciale di cui al comma 4, lettera b) del citato articolo, si dà atto che la stazione appaltante deve eseguire le relative verifiche e, in caso di esito negativo, non rilascerà la prevista autorizzazione.

2. In conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 è ammesso il subappalto, fermo restando che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto nonché la prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto.

3. Non configurano attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le categorie di forniture e servizi di cui all'art. 119, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

4. Il pagamento diretto ricorre nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 11 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, dando atto fin d'ora che la natura del contratto lo consente.

5. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo, i subappaltatori sono tenuti nei casi previsti a produrre le dichiarazioni e la documentazione previste dall'art. 2 del D.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa. Le dichiarazioni sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e si riferiscono al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione è resa. Fino all'acquisizione delle dichiarazioni previste dal citato art. 2 del D.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg., l'amministrazione aggiudicatrice sospende il pagamento del corrispettivo dovuto in acconto o in saldo all'Operatore economico interessato, senza diritto per lo stesso al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

Art. 17 bis/ter – Pagamento diretto dei subcontraenti

1. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente ai titolari di subcontratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, l'importo dovuto nei casi declinati dalle lettere a), b) e c) del comma 11 dell'art. 119.

Art. 18 – Tutela dei lavoratori

1. L'Operatore economico e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. L'Operatore economico deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio

personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai rispettivi contratti collettivi di lavoro.

2. L'Operatore economico deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto; e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'Operatore economico non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

Art. 20 – Sicurezza

1. L'Operatore economico si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

3. L'Operatore economico si impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Art. 21 – Elezione di domicilio dell'Operatore economico

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate presso la sede legale dell'Operatore economico.

Art. 22 – Proprietà dei prodotti

1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno create o implementate sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante.

2. L'Operatore economico deve comunicare preventivamente alla stazione appaltante l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

Art. 23 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è il Consiglio, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (d'ora in avanti, per brevità, il "Regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'Operatore economico viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'Operatore economico, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'Operatore economico, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati" al presente capitolato speciale d'appalto, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considera revocata a completamento dell'incarico.

Art. 24 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 53, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023. Ai sensi di legge non sono applicabili riduzioni.

2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Operatore economico deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.

3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Operatore economico.

Nel caso di integrazione del contratto, l'Operatore economico deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

4. La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante deve essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante le seguenti clausole:

a) "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento".

b) "In caso di condizioni ulteriori destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), tali condizioni non sono in alcun modo opponibili alla stazione appaltante".

Tale scheda tecnica deve riportare alla voce "Stazione appaltante" i dati dell'Ente competente per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all'indirizzo pec). Tale scheda è opportuno riporti alla voce "Descrizione opera/servizio/fornitura", oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG.

5. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. 16 settembre 2022, n. 193 non sono accettate dall'Amministrazione.

Art. 25 – Penali

1. In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni di cui al presente capitolato senza che sia stata concessa l'autorizzazione alla proroga da parte del Consiglio, è applicata una penale di un importo massimo corrispondente al costo del servizio non effettuato. In caso di omessa prestazione richiesta dal Consiglio, è applicata una penale pari, al massimo, al doppio dell'importo del servizio non effettuato.

2. L'entità delle penali è stabilita dal Consiglio in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.

3. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'Operatore economico ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 15 giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

4. Nel caso in cui l'Operatore economico non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte del Consiglio, lo stesso provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Operatore economico in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali.

5. Nel caso in cui nel corso di ciascun anno contrattuale siano applicate 2 o più penali di importo complessivamente superiori il 10 % dell'importo netto contrattuale riferito al singolo anno, il consiglio può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 27, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 25 ter – Clausola di forza maggiore

1. Per "forza maggiore" si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude ad una parte l'adempimento, totale o parziale, di una o più delle sue obbligazioni contrattuali a condizione che la stessa dimostri che:

- a) l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
- b) l'impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o dell'avvio dell'esecuzione della prestazione;
- c) gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

In assenza di prova contraria si ritengono oggettivamente soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) all'avverarsi dei seguenti eventi:

- guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;
- guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
- restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni;
- epidemie, calamità naturali o altri eventi naturali estremi;
- esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell'energia;
- perturbazioni generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero e serrata, rallentamento deliberato del ritmo di lavoro (go-slow), occupazione di fabbriche e locali.

2. L'Operatore economico deve anche comprovare la condizione di cui alla lettera c) mediante invio tempestivo al Direttore dell'esecuzione di idonea documentazione probatoria.

3. Il Direttore dell'esecuzione valuta la sussistenza delle 3 (tre) condizioni di cui ai commi precedenti redigendo apposito verbale scritto in contraddittorio con l'Operatore economico, autorizzando una sospensione del contratto ovvero concordando dei rimedi alternativi, senza necessità di stipulare specifico atto aggiuntivo.

4. La parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall'obbligo di adempiere totalmente o in parte alle proprie obbligazioni contrattuali, ivi compreso il rispetto dei termini, nonché da ogni responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale (es. penali), per l'inadempimento dal momento in cui l'impedimento causa l'impossibilità di adempiere.

5. In mancanza di tempestiva comunicazione, gli effetti dell'esonero di responsabilità di cui al precedente comma, decorrono dal momento in cui la comunicazione è stata notificata all'altra parte anche per mezzo di PEC.

6. Qualora l'effetto dell'inadempimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le suddette conseguenze si applicheranno solo fino a quando l'inadempimento invocato preclude all'altra parte interessata l'adempimento.

7. Qualora la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare sostanzialmente le parti contraenti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di attendersi in forza del contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere lo stesso dandone comunicazione all'altra dopo la fissazione di un termine finale essenziale.

Art. 26 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 27 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 28 – Definizione delle controversie (in assenza del CCT)

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'Operatore economico, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 29 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Operatore economico, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

2. L'operatore economico deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge n. 136/2010: "Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari). I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa 17

(...) nell'ambito del contratto sottoscritto con il Consiglio regionale di Trento...), identificato con il CIG n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche. II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione al il Consiglio regionale di Trento (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto al Consiglio regionale di Trento (...).".

3. L'Operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione alla

stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. Il Consiglio verifica i contratti sottoscritti tra l'Operatore economico ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

5. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'Operatore economico comunica al Consiglio gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione al Consiglio deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Operatore economico deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.

7. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

8. L'elenco prodotto dall'Operatore economico prima della stipula del contratto di appalto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dall'amministrazione aggiudicatrice e dalla Direzione dell'esecuzione del contratto per i controlli di competenza. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 della Ip 2/2016, l'Operatore economico deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali servizi. La mancata comunicazione delle predette informazioni comporta la sospensione dei termini per le autorizzazioni al subappalto e può costituire motivo, imputabile all'Operatore economico, per la sospensione dei servizi.

Art. 33 – Obblighi in materia di legalità

1. L'Operatore economico si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001:2016 approvata dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale n. 91 di data 02 febbraio 2024, resa disponibile nel portale Amministrazione trasparente al link:

https://trasparenza.provincia.tn.it/pagina769_prevenzione-della-corruzione.html.

2. Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.

3. Il contraente inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Il subappaltatore/subcontraente si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001:2016 approvata dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale n. 91 di data 02 febbraio 2024, resa disponibile nel portale Amministrazione trasparente al link:

https://trasparenza.provincia.tn.it/pagina769_prevenzione-della-corruzione.html".

4. Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.

5. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

6. L'Operatore economico inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 30 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Operatore economico.

2. L'importo dell'imposta di bollo è indicato nell'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 31 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale del consiglio la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

2. L'operatore economico, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

3. L'Operatore economico, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, ai sensi del Codice di comportamento approvato con decreto del Presidente del consiglio regionale del 6 novembre 2014 n. 207 a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

4. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

5. L'Operatore economico si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 32 – Norma di chiusura

1. L'Operatore economico, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

CZ/ma